

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

5/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **102/21 Cyberbullismo e protezione dati personali, la legge e la scuola: allegati modello segnalazione, format e circolare scolastica**

di *Nobile Filippo*

Il bullismo informatico – o cyberbullismo – è una forma di maltrattamento (to bull in inglese significa: usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire) perpetrato su soggetti minorenni utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Messo in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di altro individuo percepito come più debole (vittima), vi è insita la reiterazione di un atteggiamento e di una condotta di sopraffazione, esercitando un condizionamento psicologico lesivo, mediante contenuti (parole o immagini) immessi su social network, blog, email, sms, ecc., quanto costituisca una rete virtuale di comunicazioni.

#### **Dal bullismo al cyberbullismo**

Ancorché sia sovente estensione e prosecuzione del bullismo 'tradizionale', il cyberbullismo assume connotati propri di fluidità e pervasività. Rilevano qui: la capacità di permeare le percezioni e la psicologia e la vita quotidiana dei giovanissimi, le cui attività di socializzazione avvengono sul web con altrettanta 'realtà' che fuori di esso; la sua natura 'virale', in grado di superare ogni confine e distanza nonché di raggiungere un grande numero di osservatori e testimoni; la sequenzialità dei messaggi, talché può sfumare fin quasi a dissolversi la individuabilità della deliberazione e della intenzionalità del messaggio nocivo; la possibile assunzione di una personalità in rete altra da sé, con conseguente affievolimento del senso del lecito e di remore etiche. Ed il controllo degli adulti è reso viepiù difficoltoso dal divario generazionale in termini di alfabetizzazione digitale.

#### **Le caratteristiche del cyberbullismo**

Nel cyberbullismo il grande numero, se non potenziale illimitatezza, del pubblico esponenziale di contatti, così come l'anonimato e la distanza da un luogo fisico (spesso la scuola) senza rischio di essere individuati e contrastati, rendono possibile un 'effetto slavina' dell'intimidazione e del discredito.

L'espressione "bullismo" ha fatto ingresso nel linguaggio delle leggi nel 2012 (l'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 prevede, entro norme per l'autonomia scolastica, che un decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanasse linee guide per la definizione, fra l'altro, di un organico di rete territoriale tra istituzioni scolastiche, finalizzato anche al contrasto dei fenomeni di "bullismo").

#### **La legge 107 del 2015**

Successivamente la "prevenzione ed il contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico" sono stati posti dalla legge n. 107 del 2015 (recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) tra gli obiettivi di potenziamento dell'offerta formativa (articolo 1, comma 7, lettera l)).

Una definizione normativa di cyberbullismo non è finora presente nell'ordinamento.

#### **Le condotte riconducibili a fattispecie di reato punite dal codice penale o da leggi speciali**

Esso si scompone nelle condotte riconducibili a fattispecie di reato punite dal codice penale o da leggi speciali, come ad esempio molestie (articolo 660 del codice penale), minaccia (art. 612 c.p.),

stalking (art. 612-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), furto d'identità digitale (art. 640-ter c.p.), trattamento illecito di dati (articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003, codice della privacy) – fattispecie per alcune delle quali l'utilizzo dello strumento informatico si configura come aggravante.

In sede giurisprudenziale (civile di risarcimento per fatto illecito ex articolo 2043 del codice civile, e penale) sono stati determinati pertanto alcuni profili.

Per quanto riguarda l'imputabilità, vige il principio generale (posto che i bulli maggiorenni sono soggetti alla disciplina ordinaria) sancito dall'articolo 98 del codice penale, che prevede l'imputabilità del minore con più di 14 anni al momento del fatto, del quale sia riconosciuta la capacità di intendere e di volere. L'imputabilità del minore con età inferiore a 14 anni è invece esclusa dall'articolo 97 del codice penale (tuttavia, ove egli sia ritenuto pericoloso, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, il giudice minorile ne ordina il ricovero in riformatorio giudiziario o lo pone in libertà vigilata: art. 224 c.p.).

Gli atti di bullismo, ove connotati da particolare gravità, possono giustificare misure cautelari.

Per quanto riguarda la titolarità del diritto di querela, essa è in capo al minore se ultraquattordicenne (il minore infraquattordicenne ne è privo), e convive con l'autonomo analogo diritto in capo all'esercente la potestà genitoriale. Ove vi sia diversità di orientamento, prevale la volontà orientata all'esercizio del diritto di querela.

### **Il lessico utilizzato**

Quanto alle puntuali manifestazioni del cyberbullismo, vi è un variegato lessico per designarle:

- cyberstalking ossia persecuzione per via informatica: molestie e denigrazioni ripetute e minacciose, mirate a incutere paura ed ansia;
- esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo on line per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- exposure ossia rivelazione di informazioni private imbarazzanti su un'altra persona;
- flaming: messaggi on line violenti e volgari intesi a suscitare (infiammare, testualmente) battaglie verbali in un forum;
- harassment ossia molestie: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno; denigrazione: parlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network ecc.;
- impersonation ossia sostituzione di persona: farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili;
- sexting (dalla fusione di sex e texting, 'scrivere messaggi'): invio di messaggi, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti tramite dispositivi informatici;
- trickery: ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.

### **Alcuni dati sulla dimensione del fenomeno**

Una ricerca condotta dall'ISTAT su "Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi" evidenzia in via preliminare – con riferimento al fenomeno generale del bullismo, non necessariamente in ambiente informatico – come circa il 50% dei ragazzi compresi nella fascia di età tra 11 e 17 anni abbia subito un "episodio offensivo, non rispettoso e/o violento" nel corso 2014; il 19,8% subisce atti di bullismo più volte al mese; di questi, il 9,1% dei ragazzi subisce tali atti settimanalmente.

In Italia, il 52,7% di ragazzi appartenenti alla fascia di età compresa tra 11 e 17 anni sono stati interessati da episodi di bullismo, più o meno frequenti. Considerando che la popolazione residente della stessa fascia di età è pari a circa 4 milioni, quasi 2,2 milioni di ragazzi, su tutto il territorio nazionale, sarebbero stati interessati da tali episodi.

Riguardo alle dimensioni del fenomeno del cyberbullismo, la medesima indagine ISTAT informa che “tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di frequente vittime di cyberbullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi)”.

### **La Legge n. 71/17 del 29 maggio 2017, GU n. 127 del 3 giugno 2017.**

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”  
La legge individua un insieme di interventi volti a contrastare il cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo anziché repressivo (con estraneità, dunque, rispetto al diritto penale).  
L’obiettivo è una tutela nei confronti dei minori, siano esse le vittime o gli artefici di episodi di cyberbullismo.

Di questo viene (innovativamente) resa dall’articolo 1, comma 2 una definizione normativa, alla stregua di “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Secondo tale definizione normativa, la vittima (o le vittime) sono necessariamente minori. Non così il bullo, che può ben essere maggiorenne.

### **Le forme di pressione**

Nella definizione normativa così resa, figura l’espressione “forme di pressione”. Parrebbe suscettibile di approfondimento, se tale dicitura identifichi in modo adeguato le condotte rilevanti, pur nella specificazione che esse siano “in danno” del minore.

Nella definizione normativa, figura altresì l’espressione “per via telematica”. Invero, altra locuzione – ossia “attraverso strumenti informatici o telematici” – parrebbe doversi dire ricorrente, là dove le condotte facciano riferimento ad alcuni illeciti (qui caratterizzati dall’uso della via telematica) in gran parte già puniti dall’ordinamento penale come reato.

### **Lo stalking**

In particolare, in relazione al reato di stalking (articolo 612-bis c.p., “Atti persecutori”), è attualmente previsto un aumento di pena quando il fatto è commesso “attraverso strumenti informatici o telematici”. L’aggravante “telematica”, introdotta nel 2013, si inserisce in un filone di interventi volti a codificare l’estensione dell’applicabilità di fattispecie penali alle condotte commesse attraverso l’uso della rete, affiancando così l’opera della giurisprudenza.

Su altra materia, l’addestramento a fini di terrorismo di cui all’art. 570-quinquies c.p., modificato dal decreto-legge n. 7 del 2015, punisce con una aggravante il reato commesso “attraverso strumenti informatici o telematici”.

### **La protezione dei dati personali**

L’articolo 2 istituisce una specifica procedura dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consenta a ciascun minore ultraquattordicenne o ai genitori della vittima minorenni di ottenere una tutela rafforzata.

Tale tutela è volta all’adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi su Internet o social network) che garantiscano la dignità del minore oggetto di atti di cyberbullismo.

Permane la conservazione dei dati originali, nella forma della “URL”, vale a dire una sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di una risorsa in Internet.

La tutela è attivabile anche quando la diffusione non concreti un “trattamento illecito di dati” previsto dall’art. 167 del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) o da altre norme incriminatrici.

### **La richiesta al Garante e la tutela rafforzata**

La richiesta al Garante può essere proposta:

- sia quando non sia possibile identificare il titolare del trattamento (o il gestore del sito o del social network);
- sia quando quest’ultimo, richiesto dall’interessato, non abbia provveduto entro 48 ore all’adozione dei provvedimenti inibitori e prescrittivi.

Il Garante, entro 48 ore dalla segnalazione del minore (o del genitore) provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della privacy.

Pertanto, se non invita il titolare ad effettuare il blocco spontaneamente, gli prescrive le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alla legge. In caso di mancato adempimento o anche direttamente, il Garante dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto.

Analoghe misure possono essere adottate quando, in considerazione della natura dei dati o comunque delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi sia il concreto rischio di un pregiudizio rilevante per il minore.

### **Il cyberbullismo e la scuola**

L’articolo 4 prevede l’adozione da parte del MIUR di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale), da aggiornare con cadenza biennale (comma 1).

Le linee di orientamento devono includere, tra gli obiettivi: la formazione del personale scolastico; la promozione di un ruolo attivo degli studenti (nonché di ex studenti che già abbiano operato entro l’istituto scolastico in attività di peer education) nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di governance efficace, diretto dal MIUR (comma 2).

Si prevede inoltre l’individuazione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il referente coordina le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni, anche collaborando con le Forze di polizia e le associazioni giovanili (o i “centri di aggregazione giovanile”) presenti sul territorio (comma 3).

### **La promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo**

Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo (comma 5).

Progetti di sostegno dei minori vittime di cyberbullismo nonché iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori degli atti, sono adottati dai servizi territoriali (comma 6).

L’articolo 5 affida al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti in atti cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato).

Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico (di cui all’articolo 4) e i rappresentanti di classe per l’adozione delle misure necessarie (di sostegno e disciplinari).

Viene previsto, infine, l’aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici con i necessari riferimenti a cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.

### **L’ammonimento del questore**

L'articolo 7 ha per oggetto l'ammonimento del questore.

È misura finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale sia a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto.

La sua disciplina è mutuata da quella dello stalking (articolo 612-bis c.p.).

Viene previsto che, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia da parte delle vittime (per ingiuria, diffamazione, minacce – cfr. rispettivamente artt. 594, 595, 612 c.p. – o trattamento illecito di dati personali commessi mediante Internet), il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – alla presenza di almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale) possa convocare il minorenni ultraquattordicenne responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Dell'ammonimento è redatto processo verbale. L'ammonimento cessa di avere effetto al compimento della maggiore età.

La disposizione non prevede misure conseguenti alla violazione delle prescrizioni impartite con l'ammonimento.

- [Modello per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo](#)
- [Infografica – Legge n 71 2017 sul cyberbullismo](#)
- [CIRCOLARE – OK Circ. Giornata del Bullismo e Cyberbullismo](#)

[Cyberbullismo e protezione dati personali, la legge e la scuola: allegati modello segnalazione, format e circolare scolastica - Orizzonte Scuola Notizie](#)